



CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-TRASPORTO”

CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE (BANDO)

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2009-2010

Articolo 1 Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese per l’uso di mezzi pubblici di trasporto necessari per raggiungere l’Istituzione scolastica/formativa, che il richiedente ha già sostenuto o che prevede di sostenere, per la studentessa o lo studente, in riferimento all’anno 2009-2010.
2. Il contributo non può essere concesso per le spese per l’uso di mezzi privati di trasporto.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata con abbonamento. Sono esclusi i biglietti di viaggio.

Articolo 2 Istituzioni scolastiche o formative frequentate

1. Il contributo può essere concesso, se la studentessa o lo studente, al fine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, sono iscritti e frequentano effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
 - a) scolastiche statali secondarie di II grado;
 - b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali) secondarie di II grado;
 - c) scolastiche, non paritarie, secondarie di II grado, legalmente riconosciute o pareggiate;
 - d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza unificata del 19.6.2003.

Articolo 3 Residenza della studentessa o dello studente

1. Il contributo può essere concesso, se la studentessa o lo studente hanno la residenza nella Regione Veneto.

Articolo 4 Richiedenti

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, purché iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. In particolare, può essere richiesto:
 - a) da uno dei genitori, che ha iscritto il figlio;
 - b) dal tutore, che ha iscritto il soggetto sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli. 343 e seguenti del codice civile;
 - c) direttamente dalla studentessa o dallo studente iscritto, se maggiorenne.

Articolo 5 Limiti di reddito

1. Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un I.S.E.E. inferiore o uguale ad €17.721,56.
2. Il nucleo familiare del richiedente e l'I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e del D.P.C.M. 221/1999.
3. La certificazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2008, dichiarati nel 2009.

Articolo 6 Importi massimi del contributo

1. L'importo del contributo viene determinato in proporzione alle risorse disponibili.

Articolo 7 Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
3. Se al momento della presentazione della domanda il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 8 Domanda

1. La domanda deve essere compilata dal richiedente ed inviata dall'Istituzione scolastica/formativa:
 - a) esclusivamente mediante la procedura web "Buono-Trasporto Web", a cui si accede dal sito internet: www.regione.veneto.it/istruzione/buonotrasportoweb, e seguendo le istruzioni ivi esposte;
 - b) a partire dal 01/10/2009 ed entro il termine perentorio del 30/10/2009.

2. Nel Modulo di Domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 9 **Cause di esclusione dal contributo**

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
- a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
 - b) il richiedente diverso da uno dei seguenti soggetti: uno dei genitori, che ha iscritto il figlio (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto il soggetto sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; la studentessa o lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
 - d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome della studentessa/studente;
 - e) la carenza della dichiarazione della residenza della studentessa/studente;
 - f) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
 - g) la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - h) la carenza della dichiarazione delle spese sostenute;
 - i) la residenza della studentessa/studente fuori della Regione Veneto;
 - l) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2;
 - m) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad €17.721,56;
 - n) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'art. 1;
 - o) la carenza di esibizione, all'Istituzione scolastica/formativa frequentata, del documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
 - p) la carenza anche di una sola delle conferme, da parte dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata, di uno dei seguenti dati:
 - identità del richiedente;
 - iscrizione della studentessa/studente all'Istituzione scolastica/formativa nell'anno 2009-2010;
 - in caso di iscrizione ad un'Istituzione Formativa accreditata: frequenza nell'anno 2009-2010 di un percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale realizzato sulla base dell'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003;
 - q) l'invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'Istituzione scolastica/formativa, oltre il termine perentorio delle ore 24,00 del 30/10/2009.
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 10 **Comunicazione ai beneficiari**

1. La concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari mediante pubblicazione del nominativo e dell'importo spettante, nel sito www.regione.veneto.it/istruzione, a partire dal 15/12/2009.

Articolo 11 **Comunicazioni obbligatorie**

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione.
3. Se la comunicazione della variazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione verrà effettuata al termine di tutte quelle regolari.
4. Se la comunicazione della variazione non viene effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

Articolo 12

Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 13

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli la dichiarazione e l'esibizione dei seguenti dati e documenti:
 - a) certificato del calcolo dell'I.S.E.E.;
 - b) cognome e nome dei singoli componenti del nucleo familiare e, in relazione a ciascuno di essi, tutti gli elementi che devono essere utilizzati per il calcolo dell'I.S.E.E.;
 - c) documentazione della spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei dati o documenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.